

16.4 Procedimento amministrativo per i rimborsi del condono edilizio

Indice:

- a. Introduzione
- b. L'istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- c. La documentazione necessaria per il rimborso
- d. I controlli delle RTS
- e. I termini di conclusione del procedimento (MIT e RTS)
- f. Normativa di riferimento

Il rimborso delle somme non dovute per il condono edilizio di cui al D.L. 269/2003 convertito, con modificazioni, in Legge 326/2003 è affidato alla competenza istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante la procedura delle somme erroneamente versate all'erario, pur conseguendo all'attività istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

a. Introduzione

La L. 326/2003 di conversione del D.L. 269/2003 all'art.32 ha previsto e disciplinato la concessione in sanatoria degli abusi edilizi.

L'abuso poteva essere sanato previa domanda e versamento dell'oblazione, calcolata in via presuntiva sulle tabelle allegata alla legge.

Prevedendo altresì:

- la devoluzione ai comuni del 50% delle somme riscosse a conguaglio delle oblazioni;
- il rimborso delle somme non dovute e versate allo Stato a titolo di oblazione per il condono.

Pertanto la ripetizione delle somme versate è ammissibile nel caso in cui:

- l'oblazione sia stata versata per errore o in misura superiore a quella dovuta;
- il versamento sia stato effettuato in assenza di domanda di condono (sempreché l'intera oblazione versata non abbia determinato l'estinzione del reato);
- si attesti il diniego/rinuncia alla sanatoria e la demolizione delle opere (sempreché l'intera oblazione versata non abbia determinato l'estinzione del reato).

La Circolare n.34056 del 13 maggio 2008 del D.A.G. ha attribuito alle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze (oggi RTS) il compito di rimborsare gli aventi diritto, specificando, tra l'altro, che le richieste di rimborso relative alle precedenti sanatorie eventualmente pervenute dovevano essere trasmesse alle locali Agenzie delle Entrate, competenti in materia.

b. L'istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

La domanda di rimborso, a mezzo di plico raccomandata, deve pervenire al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Politiche Abitative (via Nomentana, 2 – 00161 ROMA), a cui è affidata l'attività di istruttoria delle richieste.

In particolare, il MIT riscontra la documentazione prodotta e l'attestazione di credito di competenza del Comune. Verificato il diritto al rimborso e valutata l'eventuale prescrizione del diritto, il MIT quantifica le somme da erogare ed inoltra tutta la documentazione alla Ragioneria Territoriale di competenza. La competenza territoriale è determinata in base al Comune in cui ha sede l'immobile oggetto di condono edilizio. Se l'istanza è presentata a una RTS incompetente, la stessa curerà l'inoltro alla competente Ragioneria.

In caso di esito positivo al rimborso, la eventuale regolarizzazione degli atti da parte del richiedente (es. marche da bollo, copie conformi, originali, ecc.) può essere effettuata direttamente presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente al pagamento della somma. Tale eventualità è indicata agli interessati nella nota di comunicazione dell'esito della richiesta da parte del MIT.

c. La documentazione necessaria per il rimborso

L'istante, entro i termini stabiliti dall'art. 32 comma 36 della L. 326/2003, presenta la domanda di rimborso al MEF per il tramite del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche Abitative, allegando la documentazione prescritta, come da indicazioni sul sito www.mit.gov.it, alla sezione "CASA", campo "abusivismo edilizio".

L'istanza è da presentare in bollo da euro 14,62, ad eccezione dei rimborsi ottenuti a seguito di ricorso giurisdizionale.

All'istanza devono essere allegati:

- gli originali o la copia conforme dei bollettini di versamento effettuati su c/c 255000;
- gli originali o la copia conforme dell'attestazione di credito delle somme dovute a titolo di rimborso (a firma del Responsabile del Comune nel quale è ubicato l'immobile);
- la copia conforme del permesso di costruire in sanatoria ottenuto entro il termine del 31 ottobre 2007; nel caso in cui il permesso di costruire in sanatoria sia stato ottenuto oltre il termine del 31 ottobre 2007, occorre allegare anche l'originale o la copia conforme della dichiarazione (a firma del Responsabile del Comune nel quale è ubicato l'immobile) da cui risulti se si è/non si è verificato il silenzio/accoglimento nel rilascio del permesso di costruire a sanatoria per carenze dei requisiti di cui all'art.32, comma 37, della L. 326/2003.

Nel caso di rimborso *a seguito di procedimenti giurisdizionali* deve essere allegata, altresì:

- copia di ogni atto utile all'istruttoria, come sentenze e/o ricorsi, ecc.

Nel caso di rimborso a seguito di *versamento effettuato in assenza di domanda di condono* deve essere allegata, altresì:

- autocertificazione con la quale si dichiara testualmente che "non vi è stata sentenza penale di estinzione del reato in applicazione dell'art.32, comma 36, della L. 326/2003, che non vi sono procedimenti penali pendenti per i fatti per i quali si chiede il rimborso e che non sono stati proposti ricorsi amministrativi o giurisdizionali".

Nel caso di rimborso a seguito di *versamento effettuato erroneamente* deve essere allegata, altresì:

- specifica autocertificazione con la quale si dichiara testualmente che "non vi sono procedimenti penali pendenti per i fatti per i quali si chiede il rimborso, che non sono stati proposti ricorsi amministrativi o giurisdizionali e che non si è commesso alcun abuso edilizio e le somme sono state versate per mero errore".

Nel caso di rimborso a seguito di *diniego/rinuncia alla sanatoria e demolizione delle opere* deve essere allegata, altresì:

- specifica autocertificazione con la quale si dichiara testualmente che "non vi è stata sentenza penale di estinzione del reato in applicazione dell'art.32, comma 36, della L. 326/2003, che non vi sono procedimenti penali pendenti per i fatti per i quali si chiede il rimborso e che non sono stati proposti ricorsi amministrativi o giurisdizionali".

Il MIT ha chiarito, inoltre, che su tale tipologia di rimborsi non sono dovuti interessi legali. L'oblazione, come previsto dall'art. 32, comma 36, della L. 326/2003, che riprende l'istituto di cui agli articoli 162 e 162 bis del Codice Penale, riveste natura giuridica di causa di estinzione del reato e la somma versata è di fatto una semplice sanzione amministrativa, il cui pagamento ha come diretta conseguenza di degradare il reato ad illecito amministrativo, estinguendone tutte le conseguenze di carattere penale. Pertanto, non si configura un indebito oggettivo nel caso di pagamento in eccesso dell'oblazione, stante la natura sostanziale di sanzione di detto istituto né, conseguentemente, si determina un indebito arricchimento, come avverrebbe invece nell'ipotesi di pagamento in eccesso per obbligo tributario.

d. I controlli delle RTS

Il MIT trasmette alla RTS un nulla osta al pagamento nel quale identifica il beneficiario e quantifica la somma da rimborsare. A tale nota viene allegata, in originale, l'istanza di rimborso con la relativa documentazione giustificativa.

Nella medesima nota di trasmissione il MIT può anche richiedere alla RTS l'eventuale regolarizzazione della documentazione prodotta (per es. marca da bollo sulla domanda, bollettini di c/c postale in originale o copia conforme).

La RTS provvederà, allora, sulla base di quanto dichiarato dai Comuni e attestato dal MIT, a rimborsare l'oblazione mediante la procedura prevista per **la liquidazione** delle somme indebitamente o erroneamente affluite all'erario in conto entrate.

In caso di istruttoria con esito negativo, la RTS comunicherà all'istante e al Comune che, a seguito del parere contrario del MIT preposto alla verifica del diritto al rimborso, non si procede al pagamento.

Resta a carico della RTS, altresì, la comunicazione agli interessati e al Comune sul parere contrario eventualmente fornito dal MIT, nei casi in cui risultano prodotti gli effetti estintivi di cui all'art.32, comma 36, della L. 326/2003. Per completezza si riporta quanto previsto dalla norma in termini di *prescrizione del diritto*: "la presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2 della Legge 28 febbraio 1985, n.47, relativo all'estinzione del reato. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante".

e. I termini di conclusione del procedimento (MIT e RTS)

Il MIT ha quantificato in 180 giorni il termine per l'esame delle richieste della documentazione, entro il quale dovrebbe inoltrare le domande alle RTS competenti. A loro volta le RTS hanno a disposizione 60 giorni per la liquidazione delle somme, come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.147 del 30/06/2011.

f. Normativa di riferimento

- ✓ Regio Decreto n.2440/1923
- ✓ Regio Decreto n.827/1924
- ✓ D.P.R. 30 giugno 1955 n.1544
- ✓ Legge del 12 agosto 1962 n.1290
- ✓ D.P.C.M. n.147/2011
- ✓ Istruzioni sui Servizi di Tesoreria dello Stato, approvate con D.M. del 29/05/2007
- ✓ D.L. 269/2003, conv. con mod. dalla Legge 326/2003 "Concessione in sanatoria di abusi edilizi"
- ✓ Circolare n.34056 del 13/05/2008 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
- ✓ Circolare n.43511 del 16/06/2008 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
- ✓ Circolare n.125323 del 06/11/2009 della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
- ✓ Circolare n.22443 del 24/02/2010 della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
- ✓ Circolare n.6617 del 27/05/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- ✓ Circolare n.141261 del 16/12/2010 dell'Ufficio I della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi